

Approfittiamo della recentissima pubblicazione del Decreto Legislativo 185/2016, entrato in vigore l'8 ottobre 2016 (**che contiene importanti novità operative**) per fare un rapido riepilogo della normativa e della prassi per l'utilizzazione di questo tipo di contratto.

Il lavoro accessorio nasce con lo scopo di assicurare una tutela previdenziale e assicurativa ai rapporti di lavoro saltuari e marginali.

Può essere utilizzata dalle aziende in tutti i settori e possono essere svolte da qualsiasi soggetto (anche percettore di Naspi).

E' **vietato** il ricorso a prestazioni di **lavoro accessorio** nell'ambito della esecuzione di **appalti di opere o servizi**.

L'unico limite che viene posto dalla legge è legato all'entità del compenso, che non può superare € 7.000,00 netti (€ 9.333,00 lordi) in un anno civile (1/1-31/12) calcolato sulla totalità dei committenti; ogni singolo committente (impresa o professionista) non può superare il limite di € 2.020,00 netti (€ 2.693,00 lordi) per ogni lavoratore.

Sarà cura del committente verificare che questi limiti non vengano superati (facendosi rilasciare una dichiarazione dal lavoratore), in quanto il superamento determina la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il prestatore d'opera viene retribuito con dei *voucher*, che vengono acquisiti tramite diverse modalità ed il cui valore è di € 10,00 lordi per ogni ora di lavoro (corrispondenti a € 7,5 netti).

I voucher vengono acquistati attraverso le seguenti modalità:

- Con procedura telematica INPS
- Acquistando i buoni presso i tabaccai abilitati
- Rivolgendosi alla Banche abilitate o agli uffici postali

In ogni caso è necessario registrarsi presso l'INPS e, a seconda della tipologia di acquisto, svolgere particolari procedure.

Il decreto legislativo sopra richiamato ha stabilito che dall'8/10/2016 (modificando le precedenti indicazioni) i committenti (imprenditori o professionisti) debbono comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro **almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione**, mediante SMS o email, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo presso cui la prestazione verrà effettuata, nonché il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

Il Ministero non ha ancora fornito i dati tecnici per adempiere a questo obbligo. Nell'attesa i dati sopra indicati possono essere trasmessi all'indirizzo PEC della direzione territorialmente competente (per Torino l'indirizzo è [dtl.torino@pec.lavoro.gov.it](mailto:dtl.torino@pec.lavoro.gov.it)).

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 2.400,00 per ciascun lavoratore.



L' Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in data 17/10/2016 ha modificato gli indirizzi e-mail a cui inviare la comunicazione di inizio attività. Per Torino e provincia il nuovo indirizzo è: [Voucher.Torino@ispettorato.gov.it](mailto:Voucher.Torino@ispettorato.gov.it) .

Per gli indirizzi e-mail del resto d'Italia consultare il sito dell'INL.



Elaborato da Studio Sarica e Associati

[www.consulentedellavorotorino.it](http://www.consulentedellavorotorino.it)